



19 Febbraio 2024

Circolare numero 376

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Circ.n.376

Palermo, 19/02/2024 AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Le operazioni di voto si svolgeranno il 7 maggio 2024, dalle ore 8,00 alle ore 17,00. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è formato da 36 componenti, come di seguito specificato: a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti: – 1 per la scuola dell’infanzia; – 4 per la scuola primaria; – 4 per la scuola secondaria di primo grado; – 3 per la scuola secondaria di secondo grado. b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni. c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni. d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento Elettore attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali – Spetta l’elettore attivo e passivo per l’elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. In particolare per i docenti non di ruolo, il diritto di elettorato spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 GIUGNO o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

Elettore attivo e passivo del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali L’elettore attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni. Personale comandato, collocato fuori ruolo Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all’elezione della componente di appartenenza nel Consiglio. Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato 1. Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal punto 3. 2. Ha, altresì, diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per

motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio. 3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare. Formazione delle liste dei candidati 1. E' assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni elettorali. 2. Non possono essere candidati coloro che presentano la lista, né i membri delle commissioni elettorali. 3. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all'unità numerica intera superiore. 4. I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista. 5. Nella composizione delle liste dei candidati, deve essere il più possibile tenuta in considerazione la rappresentanza di genere nonché l'applicazione delle norme antidiscriminatorie. Tale disposizione si applica all'insieme di tutte le liste e non a ciascuna lista singolarmente. 6. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:

a) personale docente della scuola dell'infanzia; b) personale docente della scuola primaria; c) personale docente della scuola secondaria e di primo grado; d) personale docente della scuola secondaria e di secondo grado; e) personale dirigente; f) personale A.T.A.; g) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua tedesca; h) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua slovena; i) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle d'Aosta. 7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale Centrale e da un motto indicato dai presentatori. 8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data e di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 9. Per la presentazione delle liste sono richieste almeno trenta firme del personale, di almeno tre diverse regioni, appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. 10. Le liste debbono essere corredate: a) dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente; b) per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce 11. Il membro di una commissione elettorale d'istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve essere immediatamente sostituito. Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente. Presentazione delle liste dei candidati In vicepresidenza sarà possibile ritirare la prevista modulistica da utilizzare per la compilazione delle liste.

Le liste sono presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata elezionicspi@postacert.istruzione.it, da uno dei firmatari, alla CEC entro le ore 14,00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 4 aprile).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA MARIA RITA DI MAGGIO